

DECRETO 7 ottobre 2014: Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto. (14A09261)

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014) - **In vigore dal 3 dicembre 2014.**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto";

Visto l'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, recante Codice della nautica da diporto, come modificato dall'art. 23, commi 01 e 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Ritenuto necessario modificare l'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio 2013, in quanto a seguito della modifica dell'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto;

Ritenuto necessario altresì aggiornare il modello di comunicazione allegato al decreto ministeriale del 26 febbraio 2013 in quanto a seguito della modifica dell'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo ed e' cambiato il parametro per poter usufruire del regime sostitutivo dell'imposta per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto:

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio 2013, concernente le modalità di comunicazione dell'attività di noleggio occasionale all'INPS e all'INAIL

1. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) dei dati anagrafici e del codice fiscale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti, nonché della ragione sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, qualora titolare dell'imbarcazione o della nave da diporto adibita al noleggio occasionale sia quest'ultima;"

Art. 2

Nuovo modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

1. Il modello di cui all'Allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalita' di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto" e' sostituito dal modello di cui all'Allegato I al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4020

(Si omette l'allegato)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.